



COMUNE DI SIMALA
PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO

E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(EX CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1)

L'anno **duemilaventisei** il giorno _____ del mese di _____ presso la residenza municipale del Comune di Simala

TRA

il Comune di Simala, C.F: 80030370953 (che ai fini del presente contratto è indicato più brevemente come "Comune"), rappresentato dalla Dott.ssa Romina Cocco la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Simala, ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Funzionario Amministrativo E. Q. incaricata alla stipula del presente contratto in virtù del decreto sindacale n. 02/2026 (prot. n. 64 del 12.01.2026);

E

La Dott.ssa _____ nata a _____ il _____ CF _____ residente a _____ in _____ n. _____ (che ai fini del presente contratto è indicato più brevemente come "prestatore di lavoro");

PREMESSO CHE

- con deliberazione del C.C. n. 3 del 23/02/2026 è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione del C.C. n. 4 del 23/02/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- con deliberazione della G. C. n. 7 del 23/02/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) annualità 2026/2028;
- con deliberazione G.C. n.10 del 23/02/2026 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026-2028;
- con determinazione area amministrativa n. 18 del 15/04/2026 avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di graduatorie in corso di validità per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario amministrativo-contabile - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni" è stato approvato l'avviso pubblico per l'individuazione di graduatorie in corso di validità per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario amministrativo-contabile - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni;
- con determinazione area amministrativa n. 20 del 22/04/2026 avente ad oggetto "Presenza d'atto esito procedura ex avviso pubblico per l'individuazione di graduatorie in corso di validità per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario amministrativo-contabile - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni", di cui alla determinazione area amministrativa n. 18 del 15/04/2026, e individuazione graduatoria" si è proceduto a :
 - prendere atto dell'esito dell'avviso pubblico per l'individuazione di graduatorie in corso di validità per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario amministrativo-

- contabile - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni” con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione di graduatorie in corso di validità per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario amministrativo - contabile - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni;
- individuare, in base al criterio della data anteriore, la graduatoria trasmessa dal Comune di Seulo, approvata con determinazione area amministrativa n. 58 del 14/04/2025, ai fini dell’utilizzo da parte del Comune di Simala per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario amministrativo-contabile - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni;
 - dare atto che il relativo schema di accordo, trasmesso dal Comune di Seulo, finalizzato all’utilizzo della graduatoria di che trattasi dovrà essere approvato con atto della Giunta Comunale;
- con deliberazione G.C. n. 19 del 22/04/2026 è stato approvato lo schema di accordo, tra il Comune di Seulo e il Comune di Simala, finalizzato all’utilizzo della graduatoria del Comune di Seulo per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Simala, di n. 1 Funzionario amministrativo - contabile - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni”;
- con Determinazione dell’area amministrativa n. 21 del 24/04/2026:
- si è proceduto all’assunzione in servizio a tempo pieno e indeterminato della Dott. ssa Ecca Camilla con il profilo professionale di Funzionario economico-finanziario da assegnare all’ area economica finanziaria (ex categoria D, posizione economica D1);
 - è stato approvato l’allegato schema di contratto individuale disciplinante il rapporto di lavoro di che trattasi;

Premesso altresì che il **Comune di Simala**:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l’applicazione della sanzione dell’impossibilità di procedere ad assunzioni;
- ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale;
- ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;
- ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n. 165/2001;
- ha adottato nei termini di legge il PIAO 2026/2028;
- ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;

VISTI:

- Visto il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 recante “Attuazione della direttiva 91/53/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001
- Visto il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, in vigore dal 13 agosto 2022;
- il vigente CCNL Funzioni Locali per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, sottoscritto in data 23/02/2026.

ACCERTATO il possesso dei prescritti requisiti per l’accesso all’impiego in base alla documentazione presentata e acquisita agli atti;

VISTA la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità anche potenziale indicate dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO ED INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Simala assume alle proprie dipendenze la Dott.ssa Camilla Ecce quale prestatore di lavoro a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 27/04/2026, con il profilo professionale di Funzionario economico-finanziario (ex categoria D, posizione economica D1).
2. Il prestatore di lavoro è obbligato ad assumere servizio in data 27/04/2026. In caso di inadempimento di detto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'Amministrazione entro due giorni successivi a detta data, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto. Nel caso in cui l'interessato assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 2 – PERIODO DI PROVA

1. Il Prestatore di lavoro è soggetto al periodo di prova di sei mesi secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 1 del CCNL personale Comparto Funzioni Locali triennio 2022 – 2024, sottoscritto il 23/02/2026.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso; il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL, in caso di malattia la dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto; in caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'articolo 39 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 12 febbraio 2018.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il prestatore di lavoro si intende confermato in servizio a tempo indeterminato con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.

Art. 3 – MANSIONI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 12, comma 4 del CCNL 16/11/2022, il dipendente sarà adibito e dovrà svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Le mansioni assegnate, pertanto, sono quelle risultanti dalle declaratorie di cui all'Allegato A del CCNL 16.11.2022, previste per l'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione
2. Per quanto sopra detto, il prestatore di lavoro è tenuto a svolgere tutte le mansioni inerenti alle attività ricomprese nelle suddette declaratorie e il datore di lavoro ha il potere di disporre delle stesse in relazione alle esigenze organizzative affidandogli, se del caso, mansioni professionalmente equivalenti.
3. Resta salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. 165/2001 in materia di disciplina delle mansioni.

Art. 4 – REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o da successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL Funzioni Locali, oltre alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio con riferimento alla categoria di inquadramento.
2. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.
3. La retribuzione sarà erogata mensilmente con bonifico bancario su conto corrente indicato dal

dipendente.

4. Le ferie e le giornate di riposo maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dal CCNL vigente.
5. L'INPS è l'istituto che riceverà i contributi previdenziali dovuti dal Comune e dal lavoratore.
6. L'INAIL è l'istituto che riceverà i contributi assicurativi dovuti dal Comune.

ART.6 —ORARIO DI LAVORO E SEDE DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro derivante dal presente contratto sarà a tempo pieno e indeterminato, con articolazione della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali distribuite su 5 giorni, fatta salva la facoltà per il Comune di modificare detta articolazione per esigenze di servizio, come appresso in dettaglio:
Lunedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00;
Martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
Mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00;
Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
Qualora intervenissero modifiche strutturali alla suddetta articolazione oraria, si intenderanno applicate anche al presente rapporto di lavoro, anche in assenza di espressa modifica del presente contratto individuale.
2. La sede principale di lavoro è individuata nel Municipio sito in Simala presso la via Cagliari n. 1.
In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni coerenti con il profilo professionale, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nell'atto di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del responsabile di servizio.

ART. 7 FONDO PERSEO SIRIO

In attuazione dell'art. 1, comma 157, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)¹, che demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione delle modalità di adesione ai fondi di previdenza complementare, in data 16 settembre 2021 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali l'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Il lavoratore da atto di avere ricevuto l'informativa in proposito circa l'obbligo di esprimersi sull'adesione entro sei mesi dalla data di assunzione, e di iscrizione obbligatoria in caso di assenza di pronunciamento.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il prestatore di lavoro è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Il prestatore di lavoro è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 13.12.2013, così come aggiornato con Deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 28.12.2022, allegato al presente contratto.
4. Il prestatore di lavoro è tenuto a non divulgare notizie, dati, documenti, informazioni ed apprezzamenti di qualsivoglia natura, dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'attività lavorativa, laddove detta divulgazione possa recare pregiudizio a terzi o all'Ente stesso, e comunque è tenuto alla scrupolosa osservanza del d.lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) n. 2016/679.
5. Il prestatore di lavoro sarà ritenuto responsabile dei beni, mezzi, strumenti, attrezzature e veicoli assegnati e/o comunque dalla medesima utilizzati nell'espletamento dell'attività lavorativa, con l'obbligo di custodia e di restituzione al termine della prestazione lavorativa effettuata, consapevole che in caso contrario sarà ritenuto responsabile per il corrispondente danno economico. L'utilizzo del computer e in genere degli strumenti informatici, quali indirizzi di posta elettronica o accesso ad

Internet, dovrà essere effettuato per finalità inerenti esclusivamente alla propria prestazione lavorativa.

ART. 9 – PREAVVISO

Il preavviso è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 12 del CCNL del 9.5.2006.

In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione di unità derivante dal computo.

ART. 10 — INCOMPATIBILITA'

1. Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità di avere/non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art.53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il prestatore sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione.
5. Per altre condizioni non espressamente previste dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni normative previste nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e nei regolamenti interni di questo Ente.

ART. 11– DISCIPLINA

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

ART. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs.vo n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti comunali.
2. Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e del codice disciplinare del comune di Simala e di accettare le sue clausole, dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.
3. Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge.
4. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su cinque pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.

ART. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" – GDPR e del D. Lgs.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il servizio personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Simala, _____

Il Funzionario Amministrativo E.Q.
Dott.ssa Romina Cocco

Il dipendente
